



Corte IV
D-6628/2011

Sentenza del 13 dicembre 2011

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Bruno D'Amaro.

Parti

A. _____, nato il (...),
Siria, alias
A. _____, nato il (...),
Stato sconosciuto, alias
B. _____, nato il (...),
Siria
C. _____, nata il (...), alias
D. _____, nata il (...), e le figlie
E. _____, nata il (...), alias
F. _____, nata il (...), ed
G. _____, nata il (...), alias
H. _____, nata il (...)
Russia,
rappresentati da I. _____,
ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 24 novembre 2011 / N [...].

Visti:

la domanda d'asilo che l'interessata, accompagnata dalle figlie, ha presentato il 15 luglio 2011 in Svizzera;

il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 18 luglio 2011 risultato negativo (cfr. act. A 3/2);

il verbale d'audizione del 25 luglio 2011 (di seguito: verbale 1), in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo allontanamento verso l'Italia;

la richiesta di presa in carico dell'interessata dell'8 agosto 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 9 cpv. 1 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino);

la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro i due mesi di termine legale a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere;

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato l'11 ottobre 2011 in Svizzera;

il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 12 ottobre 2011 risultato negativo (cfr. act. A 19/2);

il verbale d'audizione del 21 ottobre 2011 (di seguito: verbale 2), in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con il relativo allontanamento verso l'Italia;

la richiesta di presa in carico dell'interessato del 31 ottobre 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 9 cpv. 1 del Regolamento Dublino;

la comunicazione del 23 novembre 2011 da parte delle autorità italiane con la quale vi è accolta la richiesta in virtù dell'art. 9 cpv. 1 del Regolamento Dublino (cfr. act. A 29/1);

la decisione dell'UFM del 24 novembre 2011 (notificata agli interessati il 5 dicembre 2011; cfr. avviso di ricevimento) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento degli interessati in Italia, ordinando l'esecuzione per la richiedente e le figlie entro il 10 aprile 2012, nonché per il richiedente entro il 23 maggio 2012 ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe l'effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;

la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio degli interessati verso l'Italia come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3 CEDU;

il ricorso del 6 dicembre 2011 inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 7 dicembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 8 dicembre 2011) contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'asilo e sussidiariamente che gli sia accordato il termine di partenza stabilito dall'UFM, cioè entro il 10 aprile 2012 per la moglie e le figlie ed il 23 maggio 2012 per il marito, nonché l'annullamento della decisione della Polizia Cantonale del 5 dicembre 2011 di dover lasciare la Svizzera entro il 23 dicembre 2011; che hanno, altresì, concluso alla concessione dell'effetto sospensivo e presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia;

l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'8 dicembre 2011;

la richiesta del 12 dicembre 2011 del Tribunale all'UFM volta ad ottenere l'avviso di ricevimento della decisione del 24 novembre 2011, mancante agli atti dell'autorità inferiore;

ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);

che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa;

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che, nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;

che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una domanda d'asilo;

che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;

che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;

che nel Regolamento Dublino – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [ADD, RS 0.142.392.68]) – sono contenute le norme legali applicabili in relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;

che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del Regolamento Dublino);

che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio;

che una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;

che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);

che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera;

che, l'art. 10 cpv. 2 del Regolamento Dublino, indica che quando uno Stato membro non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del cpv. 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3 che il richiedente asilo – entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso – all'atto della presentazione della domanda ha soggiornato in precedenza per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo;

che, secondo l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2;

che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente l'asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata;

che, l'art. 18 cpv. 1 del Regolamento Dublino, indica che lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi,

e delibererà sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta;

che, giusta l'art. 18 cpv. 7 del Regolamento Dublino, la mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al cpv. 1 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, comprese la disposizioni appropriate all'arrivo della stessa;

che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'OAsi 1, l'UFM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino;

che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1); che, per contro, se motivi umanitari lo giustificano, l'UFM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato (art. 29a cpv. 3 OAsi 1);

che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare direttamente la domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LASi;

che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito – come la Svizzera – al Regolamento Dublino;

che, inoltre, l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico i richiedenti l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 17 del Regolamento Dublino;

che la mancata risposta dell'Italia entro i due mesi dalla richiesta di presa in carico della richiedente e le figlie equivale all'accettazione tacita di detta richiesta;

che in data 23 novembre 2011 le autorità italiane hanno accolto la richiesta di presa in carico del richiedente in virtù dell'art. 9 cpv. 1 del Regolamento Dublino;

che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del Regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso in disamina;

che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall'Accordo d'associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato – responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la procedura d'asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU (cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino);

che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza ai richiedenti l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla loro situazione personale;

che nel caso in disamina le dichiarazioni dei ricorrenti si limitano a semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria consistenza;

che sia alla richiedente che al richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa l'intenzione della Svizzera di rinviarli in Italia (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 9);

che, dall'atto di ricorso si evince che l'insorgente, a suo dire, avrebbe partecipato in Italia a delle manifestazioni contro il governo siriano sin dall'aprile 2011 e che il 15 aprile 2011 dei siriani sconosciuti si sarebbero presentati davanti a casa dell'istante minacciandolo verbalmente al fine di non farlo partecipare più alle manifestazioni;

che, come rettamente rilevato dall'UFM, tali allegazioni non costituiscono un ostacolo all'esecuzione del rinvio; che l'Italia è uno Stato di diritto in grado di proteggere i suoi cittadini; che, infatti, il ricorrente ha dichiarato di aver sporto denuncia contro ignoti presso i carabinieri di L. _____ (Italia), i quali gli avrebbero comunicato la possibilità di rivolgersi a loro, in caso di ulteriori minacce;

che, pertanto, gli insorgenti non hanno fornito alcun indizio concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali precitati;

che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia dei ricorrenti è ammissibile ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio dei ricorrenti in detto Paese entro le date stabilite dall'UFM, cioè entro il 10 aprile 2012 per la moglie e le figlie ed il 23 maggio 2012 per il marito;

che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino;

che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della domanda d'asilo degli insorgenti;

che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi 1;

che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza d'eventuali impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10);

che, di conseguenza, il ricorso va respinto;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Bruno D'Amaro

Data di spedizione: